



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	Presidente
dott. Angelica Castellani	Giudice
dott. Lorenzo Lentini	Giudice Relatore

decidendo sul procedimento di reclamo avverso l'ordinanza del 4.2.2020 (r.g. 18451/2019), iscritto al n. r.g. **1812/2020** e promosso da:

ALESSIA BODEI (C.F. BDOLSS69M67B157N) con il patrocinio dell'avv. POLVERINA SIMONE

RECLAMANTE

contro

BFBS S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 03349340988) con il patrocinio dell'avv. DORIA ROSA ANNA

RECLAMATO

all'esito dell'udienza del 12 giugno 2020, tenutasi nelle forme di cui all'art. 83, comma 7, lett. h) del decreto legge n. 18/2020, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1.1 Alessia BODEI, in qualità di socio di BFPS s.p.a. in liquidazione, propone reclamo avverso l'ordinanza del 4.2.2020, con cui questo Tribunale dichiarava inammissibile, per difetto di residualità, il ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, depositato in data 24.12.2019, per la sospensione dell'efficacia della delibera assembleare adottata il 17.12.2019.

Il reclamo si basa, nel merito, su un unico motivo: diversamente da quanto affermato nell'ordinanza, in relazione alla mancata promozione del giudizio di merito, "*in data 24.12.2019, insieme con il ricorso ex art. 700 c.p.c., è stato depositato atto di citazione, ritualmente notificato, con cui si impugnava la delibera assembleare del 17.12.2019 della BFBS S.p.a. in liquidazione, con udienza fissata per il giorno 30.04.2020 avanti al dott. Del Porto (R.G. 18560/2019)*", circostanza che sarebbe stata rappresentata nell'udienza di comparizione delle parti.



In particolare, la reclamante precisa *“che seppur il ricorso, oggetto dell’ordinanza reclamata, recasse l’intestazione “ricorso ex art. 700 c.p.c.”, lo stesso conteneva in concreto tutti i requisiti previsti dall’art. 2378, 3° comma, c.c.”*.

Sotto diverso profilo la reclamante contesta la quantificazione delle spese legali, pari a euro 3.067,00, rilevando la mancata esplicitazione dei parametri utilizzati per il calcolo.

1.2 La società reclamata si è costituita con memoria nel termine fissato con decreto presidenziale, concludendo per il rigetto del reclamo sulla base delle medesime deduzioni svolte in primo grado e per la conferma integrale dell’Ordinanza.

2. Il reclamo è parzialmente fondato, limitatamente al punto sulle spese.

2.1 Infatti, applicando i parametri previsti dal d.m. 55/2014 per i procedimenti cautelari aventi valore indeterminato e complessità bassa (l’ordinanza richiama in maniera condivisibile la *“semplicità della questioni giuridiche sottese”*), consegue una liquidazione di complessivi euro 2.500,00 per le fasi di studio e di introduzione del procedimento, mentre non possono essere liquidati i compensi previsti per le ulteriori fasi, in assenza dei rispettivi scritti difensivi, posto che il procedimento è stato definito *“in unica udienza senza memorie difensive e repliche”*.

2.2 Va invece confermata l’ordinanza reclamata, sotto il profilo della declaratoria di inammissibilità del ricorso. Preliminarmente è il caso di osservare che in questa sede non si discute se sia ammissibile una tutela cautelare atipica, mediante il rimedio previsto dall’art. 700 c.p.c., volta alla sospensione degli effetti delle delibere assembleari di s.p.a. e riservata a quelle particolari ipotesi in cui la tempestiva introduzione della causa di merito non fosse possibile: infatti, la stessa parte reclamante precisa di avere inteso azionare proprio il rimedio cautelare tipico previsto, pacificamente in corso di causa, dall’art. 2378, comma terzo, c.c., osservando che il ricorso, benché formalmente intestato *ex art. 700 c.p.c.*, presentava *“in concreto tutti i requisiti previsti dall’art. 2378, 3° comma, c.c.”*.

La questione da affrontare ai fini della odierna decisione è, piuttosto, se la tutela cautelare tipica offerta dall’art. 2378 c.c. possa essere ammessa a fronte delle modalità con le quali parte ricorrente ha introdotto il procedimento avanti al giudice di prime cure.

La risposta al quesito deve essere negativa: la richiamata disposizione prevede infatti che, ai fini della sospensione cautelare della delibera assembleare oggetto di impugnazione, il ricorso sia *“depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione”*.

Tradotta in termini operativi, la norma consente alla parte di depositare un atto di citazione contenente al proprio interno l’istanza cautelare, ovvero di depositare un ricorso unitamente all’atto di citazione, anche in copia. Generalmente, poi, è ammessa la possibilità che il ricorso cautelare sia depositato successivamente all’introduzione della causa di merito.



In ogni caso, ad avviso del Collegio, è essenziale che il fascicolo di causa contenga tanto l'atto di citazione (eventualmente in copia) quanto il ricorso, affinché il giudice "*designato per la trattazione della causa di merito*" possa disporre di tutti gli elementi informativi utili alla valutazione della domanda cautelare.

Alla luce di quanto sopra osservato risulta inconferente la circostanza che l'odierno reclamante abbia iscritto a ruolo l'azione di merito nella stessa data in cui ha depositato il ricorso *ex art. 700 c.p.c.*: di converso, rileva nel senso dell'inammissibilità della domanda la circostanza che nel ricorso la parte si sia limitata a preannunciare l'intenzione di avviare il giudizio di merito, anticipando le relative conclusioni ("*la ricorrente, insieme con il presente ricorso, depositerà atto di citazione nei confronti del liquidatore di BFPS s.p.a. contenente le seguenti conclusioni...*"), ma omettendo di produrre copia dell'atto di citazione.

Peraltro l'utilizzo del tempo futuro ("*depositerà*") evoca una situazione nella quale, al momento del deposito del ricorso, l'azione di merito avrebbe dovuto ancora essere avviata, con la conseguenza che il giudice di prime cure non poteva esimersi dalla qualificazione del ricorso come *ante causam*, dichiarandolo correttamente inammissibile per difetto di residualità.

3. In conclusione l'ordinanza va modificata, riducendo il *quantum* delle spese di lite.

Attesa la prevalenza da attribuire in questa sede alla soccombenza nel merito, le spese del giudizio di reclamo vanno poste a carico dell'odierna reclamante e liquidate anch'esse in euro 2.500,00, trattandosi di procedimento avente valore indeterminabile e complessità bassa, definito senza il ricorso ad attività istruttoria né scritti difensivi finali.

Tuttavia, considerato l'accoglimento del motivo in punto di spese, si ritiene conforme a giustizia disporre la compensazione parziale, nella misura del 50%. Pertanto, al netto del fattore di compensazione appena richiamato, parte reclamante è tenuta al rimborso in favore del difensore di controparte, dichiaratosi antistatario, dell'importo di euro 1.250,00, oltre a spese generali e accessori di legge.

P. Q. M.

Visti gli artt. 2378 c.c. e 669 *terdecies* c.p.c., il Tribunale decidendo in via cautelare e in camera di consiglio:

- I) in parziale accoglimento del reclamo, MODIFICA l'ordinanza del 4.2.2020 (r.g. 18451/2019) limitatamente al punto sulle spese, da liquidarsi in euro 2.500,00, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
- II) CONFERMA, per il resto, l'ordinanza reclamata.
- III) CONDANNA parte reclamante al rimborso in favore dell'avv. Rosa Anna Doria, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., delle spese della presente fase, liquidate, al netto del fattore di



compensazione (50%) già applicato, in euro 1.250,00, oltre al rimborso (in pari misura) di spese generali, spese anticipate e accessori di legge.

Il Presidente
dott. Raffaele Del Porto

